

# Antropologia giuridica e Sociologia giuridica: connessioni di definizione e di metodo

di Giuseppe Mosconi

Le considerazioni che intendo svolgere partono dalla constatazione di una corrispondenza tra due rapporti paralleli, desumibili anche dalla tipologia delineata nel recente libro di Rouland<sup>1</sup>. Da un lato quello tra un'antropologia delle norme formali scritte e un'antropologia dei processi normativi informali; dall'altro quello tra una sociologia giuridica normativista, cioè centrata nell'analisi di tutto ciò che, sul piano sociale, si connette alle norme scritte, e una sociologia giuridica che interpreta se stessa come ricerca sui processi sociali informali dentro cui le norme di fatto vengono a collocarsi e ai quali sono connesse<sup>2</sup>.

\* Presentato dall'Istituto di Sociologia.

<sup>1</sup> V.N. Rouland, *Antropologia Giuridica*, Milano, Giuffrè 1992, parte 1<sup>a</sup>. Come riferimenti di massima per l'introduzione a questo settore disciplinare, V.L. Pospisil, *Antropology of Law. A comparative theory*, 1972; J. Hamnett, *Social Anthropology and Law*, London 1977; S. Remotti, *Temi di antropologia giuridica*, 1982; M. Alliot, *L'anthropologie juridique et le droit des manuels*, in «Archiv für Rechts und Socialphilosophie» 24, 1983, p. 81; R. Motta, *Teorie del diritto primitivo*, Milano, Unicoli 1987; R. Motta, *L'antropologia giuridica di Norbert Rouland*, in «Sociologia del Diritto» 2, 1993, pp. 183-200.

<sup>2</sup> Per una ricostruzione del dibattito sul metodo e sulle funzioni della sociologia del diritto in Italia, v. AA.VV., *La sociologia del diritto: un dibattito*, in «Sociologia del Diritto» 1, 1974, pp. 1-60; R. Treves, G. Rebuffa, *Quale sociologia del diritto?*, in «Sociologia del Diritto» 2, 1982, pp. 39-51; C. Favalli, *La sociologia del diritto come critica della ragione giuridica*, in «Sociologia del Diritto» 2, 1982, pp. 83-91; V. Olgiati, W.M. Evan, *Una proposta per la sociologia del diritto*, in «Sociologia del Diritto» 2, 1982, 91-17; V. Ferrari, *Riflessioni sulla sociologia del diritto in Italia*, in «Sociologia del Diritto» 3, 1983, pp. 7-21; G. Alpa, *Crisi dello Stato e Sociologia del diritto*, in «Sociologia del Diritto» 2-3, 1986, pp. 37-59; C. Pennisi, *La legittimazione delle norme giuridiche: modelli*

Questa dicotomia, che attraversa entrambi i corpi disciplinari, mi sembra offra la possibilità di individuare alcune variabili che, a seconda di come vengono a combinarsi, offrono una prospettiva di maggiore o minore vicinanza tra le due discipline. Non credo dunque che si possa prendere immediatamente posizione tra la tesi della sostanziale coincidenza e quella della netta distinzione tra i due settori di ricerca. Credo invece si tratti di individuare il tipo di variabili che, a seconda di come vengono a comporsi, determinano una maggiore o minore vicinanza tra di essi.

La prima variabile è ovviamente quella, appena considerata, del concetto di norma, a seconda che sia intesa in senso formale, o come processo sociale informale<sup>3</sup>. In relazione ad essa, una sociologia normativista evidentemente si distanzia da un'an-

*teorici e sociologia del diritto*, in «Sociologia del Diritto» 2, 1987, pp. 31-67; R. Mazza, Max Weber, *Sociologia del diritto e scienza giuridica*, in «Sociologia del Diritto» 3, 1983, pp. 117-133; R. Treves, *Due sociologie del diritto*, in «Sociologia del Diritto» 2, 1992, p. 11-21. R. Cotterell, *Per una deontologia della ricerca sociologico-giuridica*, in «Sociologia del Diritto» 3, 1993, pp. 169-123. In altra sede sono entrato nel merito di questo dibattito. V. in proposito G.A. Mosconi, *La norma, il senso, il controllo*, Milano, Franco Angeli 1986, cap. 1°. Vedi ancora A. Palazzo, *Sociologia del diritto*, in F. Alberoni (a cura di), *Questioni di Sociologia*, Brescia, La Scuola 1966; R. Treves, *Sociologia del diritto*, Torino, Einaudi 1987. R. Treves (a cura di), *Crisi dello Stato e Sociologia del diritto*, Milano, Franco Angeli 1987; R. Treves, *La sociologia del diritto in Italia oggi*, Napoli, Guida 1890; R. Treves, *Alle origini della sociologia del diritto*, Milano, Franco Angeli 1983; R. Tomasic, *The Sociology of Law*, London, Sage 1987; A. Giasanti, V. Pocar, *La teoria funzionale del diritto*, Milano, Unicopli 1984; R. Cotterell, *Sociology of Law. An introduction*, London, Butterworths 1984; E. Resta, *L'ambiguo diritto*, Milano, Franco Angeli 1984. V. Ferrari, *Funzioni del diritto*, Bari, Laterza 1987; V. Pocar, *Norme giuridiche e norme sociali*, Milano, Unicopli 1988. C. Pennisi, *La costruzione sociologica del fenomeno giuridico*, Milano, Giuffrè 1990; H. Kelsen, R. Treves, *Formalismo giuridico e realtà sociale*, Napoli, ESI 1992; E. Erlich, H. Kelsen, *Scienza giuridica e sociologia del diritto*, Napoli, ESI 1992.

<sup>3</sup> Per una definizione di norma in senso sociologico, vedi H. de Jagez, A. Mok, *Che cos'è la sociologia*, Roma, Savelli 1973, pp. 60 ss. A. Inkeles, *Introduzione alla sociologia*, Bologna, Il Mulino 1972, pp. 114 ss. E.M. Schur, *Sociologia del diritto*, Bologna, Il Mulino 1970, pp. 89 ss. AA.VV., *La norma*, Roma, Editori Riuniti 1991; F. Crespi, *La via della sociologia*, Bologna, Il Mulino 1985. N.J. Smelsez, *Manuale di Sociologia*, Bologna, Il Mulino 1984, pp. 139-141. L. Gallino, *La sociologia. Concetti fondamentali*, Torino, Utet 1989, pp. 189-193.

tropologia giuridica orientata all'analisi dei processi culturali, così come un'antropologia orientata in senso normativista resterà inevitabilmente distante da un approccio socio-giuridico orientato all'analisi dei processi sociali informali. In secondo luogo consideriamo la variabile della possibile diversa definizione di diritto a seconda del tipo di società cui si rivolge questo studio antropologico. Si tratta di una variabile che merita particolare considerazione rispetto alla prima; la valenza di essa è più rilevante. Non vi è qui evidentemente lo spazio per affrontare il tema, notoriamente complesso ed esteso, delle possibili definizioni di diritto; mi limito alla considerazione di alcune di esse, e alle loro possibili implicazioni sul piano dell'antropologia<sup>4</sup>. Il diritto inteso come diritto scritto è evidentemente più difficilmente analizzabile con strumenti antropologici, a differenza di un diritto inteso come processo informale, come dinamica sociale informale, quindi come complesso di elementi che informalmente giocano nell'organizzare i rapporti sociali al di sotto di una definizione giuridica formalizzata<sup>5</sup>. Ma ancora possiamo pensare al diritto come funzione, come flusso organizzativo dei processi strutturati nell'organizzazione sociale, dotato di senso<sup>6</sup>; e a un diritto, invece, che si riferisce a delle norme, che è la formalizzazione di precedenti norme informali. Anche queste accezioni si prestano maggiormente all'applicazione di strumenti antropologici. Dunque, a seconda della definizione di

<sup>4</sup> Per una definizione del diritto da un punto di vista sociologico, v. C. Donati (a cura di), *Dizionario critico del diritto*, Roma, Savelli 1980; V. Tomeo, *Il diritto come struttura del conflitto*, Milano, F. Angeli 1981; R. De Giorgi, *Materiali per una teoria sociologica del diritto*, Bologna, Lorenzini 1981. L. M. Friedman, *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, Bologna, Il Mulino 1978;

V. voce Diritto (sociologia del), in L. Gallino, *La Sociologia. Indirizzi, specializzazioni*, Torino, Utet 1989, pp. 90-99. Vedi anche quanto ho schematicamente riassunto nella voce *Diritto*, in V. Pace (a cura di), *Dizionario di sociologia e antropologia culturale* (diretto da S.S. Acquaviva), Assisi, Cittadella Ed. 1984, pp. 170-175.

<sup>5</sup> V., in proposito l'ipotesi che ho cercato di definire in G.A. Mosconi, *La norma, il senso, il controllo*, op. cit., cap. 1°.

<sup>6</sup> Mi riferisco evidentemente al modello di N. Luhmann (*Sociologia del diritto*, Bari, Laterza 1977; *La differenziazione del diritto*, Bologna, Il Mulino 1990).

diritto a cui noi accediamo, avremo la possibilità di riconoscere l'opportunità e l'utilità di un approccio anche di tipo antropologico, in un discorso che si ponga su un terreno pur prevalentemente sociologico. Si delinea così questa ipotesi, che qui non posso che avanzare schematicamente. Quanto più il diritto viene concepito come un diritto informale, cioè come insieme di azioni, di processi, di dinamiche che si muovono nell'informalità dell'interazione sociale, come sostrato su cui si reggono le definizioni giuridiche formali, tanto più avremo la possibilità di utilizzare anche delle strumentazioni di carattere antropologico nel ricostruire la fisionomia sociale del diritto. Le altre definizioni, invece, tendono definitivamente ad allontanarci da questa possibilità.

Appare però, in questa prospettiva, un duplice paradosso. Ci riferiamo, innanzitutto a quella posizione che ritiene utilizzabile l'antropologia giuridica tanto più, quanto più ci si avvicina ad uno stadio sociologico del diritto sul piano dei processi informali che conducono all'introduzione delle norme. È l'approccio che da per scontata la connessione tra le norme informali che vengono spontaneamente a definirsi, ad esprimersi nell'interazione sociale, norme definite, strutturate, per quanto non ancora scritte, e le norme scritte e formalizzate<sup>7</sup>. Questo approccio, che tipicamente parte da uno studio di carattere antropologico, sfocia poi in uno studio che accetta il normativismo e il formalismo giuridico; è così che rende paradossalmente inutilizzabili, nonostante le sue radici, come poi cercherò di spiegare, gli strumenti dell'antropologia giuridica. Il secondo paradosso emerge dall'analisi dei mutamenti che caratterizzano il diritto nella società contemporanea. Quanto più prendiamo atto di un diritto che implode nella realtà sociale, che si frammenta, che esce dalle tipizzazioni, dai rigidi formalismi, così come da possibili rapporti di continuità con le norme informali; quanto più accediamo ad una prospettiva in cui il diritto si frantuma, si immerge, si diffonde, si sfrangia nel corpo sociale, tanto più possiamo oggi ritenere utilizzabili strumenti di carattere antropologico.

<sup>7</sup> Si tratta di un assunto tipico dell'approccio funzionalista, tra l'altro sostenuto da E.M. Schur, *op. cit.*

Cerco di andare un po' più a fondo nell'analisi di questi due paradossi utilizzando la quarta variabile che proponevo, cioè quella dell'evolversi delle forme sociali. In un gruppo primario, in una società primitiva, potremmo pensare che le norme siano condivise, formalmente descrivibili con riferimento a riti o a miti trasmessi, propagandati, strutturati attraverso agenzie e autorità non definibili giuridicamente in senso specifico, ma che hanno pur sempre il potere, ad esse riconosciuto, di formalizzare l'aspetto normativo. Questo tipo di approccio può portare ad enfatizzare questa formalizzazione, ma può invece anche indurre a cogliere, per quanto nella semplicità della struttura di un gruppo primario, quel sostrato di interattività quotidiana, di normalità, di organizzazione pragmatica dello scambio sociale che sottende il momento del rito e il racconto del mito, come momento pur sempre eccezionale. Ciò come elemento che serve a prevenire l'imprevisto o a spiegare l'incomprensibile rispetto a una realtà che ha invece un suo sostrato solidamente definito. In questo senso e a questo livello possiamo qui individuare una dimensione del normativo, come organizzazione di fatto dei rapporti sociali, che si presta ad un approccio di tipo antropologico più immediatamente, più direttamente sintonizzabile con i processi informali che si sviluppano in una società complessa. Possiamo perciò dire che non è vero, in via assoluta, che quanto più il gruppo è semplice, tanto più possiamo analizzare in chiave antropologica le forme normative, mentre quanto più il gruppo è complesso, tanto più dobbiamo allontanarci dalle norme strutturate, codificate, per trovare dei riscontri rispetto a un'antropologia che si riferisce comunque ai gruppi primari. Diciamo piuttosto che quanto più accediamo ad una concezione non formalistica e normativistica dello studio antropologico e sociologico, anche nelle società complesse possiamo utilizzare una strumentazione di tipo antropologico che non si rifà ad una antropologia normativista. La variabile 'evoluzione sociale' diventa quindi determinante nel circoscrivere l'ambito di comunicazione intuibile tra antropologia e sociologia.

Entrando poi nel merito del secondo paradosso, ritengo che la possibilità di utilizzare oggi strumenti di antropologia giuridica che consentano di capire la realtà attuale del diritto, è tanto più possibile, quanto più si riconosce la presenza di un diritto che si frantuma ed implode. In questo senso, recependo uno

stimolo che ieri veniva dall'intervento di Olgiati, non è sufficiente parlare di pluralismo per entrare immediatamente in contatto con la ricerca antropologica sul diritto, quantomeno con la ricerca non normativista di cui parlavo. Infatti il pluralismo, se semplicemente si riduce a rintracciare e a definire elementi di diritto in senso gradualistico, dalle norme informali a quelle formali, come in Max Weber, o in senso pluralistico diffuso, alla Santi Romano, dovunque ci sia una organizzazione sociale, dovunque ci sia interazione sociale strutturata, organizzata e continua, in fondo ci porta a quel corto circuito tra norme informali e norme formali, cui mi sembra difficile applicare, nella situazione del diritto di oggi, gli strumenti della antropologia giuridica<sup>8</sup>. Invece se teniamo conto di come oggi sia difficile ricondurre il diritto ad una dimensione unitaria a una definizione formalizzata e stabile, è possibile, nella dimensione estremamente complessa che ci si schiude, rintracciare gli elementi, i riferimenti, i punti di contatto in cui gli strumenti antropologici acquisiscono tutta la loro validità e significatività. Lì dove il diritto si deformalizza, si frammenta fluttuando tra gli interstizi dei rapporti sociali, il rapporto dello stesso con gli aspetti culturali, comportamentali, relazionali antropologicamente rilevanti si fa più probabile ed evidente<sup>9</sup>.

Cerco di cogliere semplicemente alcuni aspetti di questa implosione e frantumazione del diritto nel corpo sociale. Il fatto che il diritto tenda oggi a legittimarsi con il linguaggio dei media, sotto il profilo della definizione di simboli, di figure di nemico, di emergenze sociali, di grandi narrazioni in cui il diritto stesso è coinvolto, ma in cui c'entra ben poco, o quasi nulla, la definizione formale delle norme. Il fatto che sia lo

<sup>8</sup> A proposito del pensiero di Santi Romano, rinvio a quanto ho sottolineato in G.A. Mosconi, *op. ult. cit.*, pp. 38 ss. Sul problema del diritto in Weber. V. in particolare G. Rebuffa, *Nel crepuscolo della democrazia. Max Weber tra sociologia del diritto e sociologia dello Stato*, Bologna, Il Mulino 1991; R. Marra, *Dalla comunità al diritto moderno. La formazione giuridica di M. Weber*, Torino, Giappichelli 1992. S. Andrini, *La pratica della razionalità. Diritto e potere in Max Weber*, Milano, Franco Angeli 1991.

<sup>9</sup> Per quanto riguarda questo aspetto della crisi del diritto, rinvio a quanto ho tentato di mettere in luce in G.A. Mosconi, *Crisi del diritto e critica della devianza*, in «Dei delitti e delle pene» 2, 1985, pp. 269-293; e più di recente in *Complessità del diritto e ambivalenze del controllo*, Padova, Imprimatur 1992.

stesso linguaggio pubblicitario, per esempio attorno al tema della droga, al tema della legalità o a quello della prevenzione di certe condotte sociali, o per consolidare l'emarginazione di certe minoranze, a legittimare le norme, anziché il contenuto specifico delle stesse<sup>10</sup>. Oppure ancora il fatto che il diritto sia continuamente in contraddizione con se stesso sul piano delle riforme, controriforme e nuove riforme; e d'altra parte che spesso provochi degli effetti opposti rispetto a ciò che le norme pretendono formalmente di affermare; il fatto che la maggior parte delle norme siano norme ad hoc, su temi estremamente specifici, destinate a produrre effetti estremamente concreti, che sfuggono alla maggior parte dell'attenzione collettiva. Potrei continuare, ma lo spazio di questo intervento non me lo consente. Ciò che volevo comunque sottolineare è che tutto questo sfrangiarsi contraddittorio del diritto nell'informalità dei rapporti sociali, fa sì che noi possiamo trovare, in questo contesto, i punti di contatto tra una cultura che pure si fa estremamente complessa, fluida e frantumata, e un diritto che entra in questi termini in contatto gli elementi culturali antropologicamente rilevanti.

Qui voglio concludere facendo alcuni esempi che vengono dalla ricerca empirica, dato che questo è il tema di questa sezione, che si riferiscono ai settori di ricerca dei quali mi sono in qualche misura occupato.

Innanzitutto il discorso della pena, della crisi della pena, della crisi della cultura della pena, nel senso della crisi delle radici culturali che sono il riferimento di legittimazione del diritto penale oggi. Se prendiamo a riferimento l'opera di Girard, recentemente attualizzata dalla ricerca di E. Resta<sup>11</sup>, quelle radici riportano inevitabilmente alla luce la pena come mito, come

<sup>10</sup> Sul tema della legittimazione delle norme, vedi, oltre al mio ultimo lavoro citato, il numero monografico di «Sociologia del Diritto» 1, 1984, nonché D. Carzo, *Il diritto come retorica dell'interazione*, Milano, Giuffrè 1992.

<sup>11</sup> Ci riferiamo al libro di E. Resta, *La certezza e la speranza*, Bari, Laterza 1992. Per il pensiero di Girard, le principali opere di riferimento sono *La violenza e il sacro*, Milano, Adelphi 1980; *Il capro espiatorio*, Milano, Adelphi 1987. In proposito, rinvio anche a quanto ho osservato in *Diritto e pena tra vendetta e garanzie*, in «Sociologia del Diritto» 3, 1993, pp. 147-162.

rito, come istinto, come vendicatività atavica, come simbolo. Tutti elementi di carattere antropologico che lasciano dei residui nel modo in cui si pensa alla pena oggi. Essi determinano un'influenza sul modo in cui si sviluppa l'immaginario collettivo attorno alla pena, la reattività emotiva e culturale attorno al tema della devianza, nonché attorno alle reazioni istituzionali alla stessa, in particolare al carcere. Questo campo si presenta come pieno di valenze antropologiche, nel bel mezzo di uno dei settori più significativi della crisi del diritto<sup>12</sup>.

Un secondo aspetto può essere colto a proposito del sentencing, di cui pure, insieme a Massimo Pavarini e ad altri, mi sto occupando. Mi riferisco in particolare alla doppiezza dell'atteggiamento culturale dei magistrati nell'applicare determinate norme, dal momento che dalla ricerca emerge come l'utilizzazione di definizioni e criteri formali nell'applicazione delle norme diventa il linguaggio di un inconscio, di un'istintività, di un sommerso di pregiudizi e di stereotipi, che porta ad interpretare determinate norme e disposizioni in modo estraneo o strumentale rispetto alla loro formulazione letterale<sup>13</sup>. Ancora ci possiamo riferire alla questione del rapporto tra le formulazioni normative e le diverse culture dei vari gruppi sociali in cui le stesse possono venire considerate. In tale ambito si apre pure il grande tema della possibile formulazione in termini giuridici,

<sup>12</sup> A proposito del problema del rapporto tra devianza e opinione pubblica, v. Ministero di Grazia e Giustizia, *Opinione pubblica e criminalità*, «Quaderni dell'Ufficio Studi della Direzione Generale degli Istituti di Prevenzione e di Pena», 14, 1976; M. Lynch, *Percezione del reato da parte del pubblico*, Milano, Giuffrè, in F. Ferracuti (a cura di), *Trattato di Criminologia, Medicina Criminologica e Psichiatria Forense*, Vol. 4, 1977, pp. 197-222; A. Giasanti, G. Maggioni, *Opinione pubblica e devianza in Italia*, Milano, Franco Angeli 1980; M. Boffi, A. Giasanti, G. Maggioni, G.V. Pisapia, *Immagini di devianza*, Milano, Feltrinelli 1981; G.V. Pisapia, *Un percorso di ricerca*. Introduzione al numero monografico sul controllo sociale: «Devianza ed Emarginazione» 10, 1968, pp. 27-46; G.A. Mosconi, *Le trasformazioni della pena nello spazio della cultura diffusa*, in G.A. Mosconi, *Opinione pubblica e criminalità: quali alternative al carcere*, numero monografico di «Inchiesta» 79-80, 1980, pp. 1-12.

<sup>13</sup> La ricerca in oggetto è documentata in un rapporto provvisorio: G. Mosconi, M. Pavarini, *Flessibilità della pena in fase esecutiva e potere discrezionale*, Roma, Ed. CRS 1994.



cioè di diritti umani o di cittadinanza, di domande sociali espresse da gruppi o movimenti; oppure semplicemente dell'utilizzazione del diritto da parte di essi, come mezzo per affermare i propri obiettivi. È uno dei temi sui quali Tamar Pitch si è recentemente assai impegnata<sup>14</sup>. Il discorso potrebbe continuare assai a lungo. Penso comunque di aver dato l'idea della dimensione in cui ritengo utile e appropriato approfondire il senso dell'utilizzazione degli strumenti dell'antropologia giuridica all'interno della sociologia del diritto.

Questa prospettiva sottende comunque una questione epistemologica sostanziale: quella della legittimità e della fondatezza della definizione del proprio oggetto di ricerca da parte di un settore disciplinare, nel momento in cui viene a mutuare lo stesso da un altro campo. Ciò implica una seconda questione. Quella di definire, nella ricerca scientifica, il rapporto tra oggetto e metodo; di decidere cioè se gli stessi siano indissolubilmente connessi, o se siano concepibili come scindibili, nel senso che lo stesso oggetto, se analizzato con metodo diverso, può costituire materia di un distinto settore scientifico. Questa materia deve andare discussa e approfondita senza soluzioni precostituite. Se si ritiene che comunque non si possa mutuare il proprio oggetto da un altro settore scientifico, mi sembra comunque sia altrettanto pericoloso chiudere la definizione dello stesso all'interno del proprio sapere e del proprio contesto disciplinare, rendendolo di fatto lottizzato e separato rispetto al resto. Non vedo cioè come si potrebbe superare il vizio di fondo del fatto di essere condizionati da altre definizioni, se quello stesso vizio venisse riprodotto all'interno della propria. Non serve cioè aggiungere una definizione in più se non si sottopone ad analisi critica il metodo attraverso cui quella definizione viene operata. Il problema, cioè, non è tanto quello di non mutuare il proprio oggetto da altri settori disciplinari, quanto di analizzare e definire il rapporto tra oggetto e metodo, intendendo per tale sia il modo in cui l'oggetto viene scelto e definito, sia quello secondo cui viene studiato. Si tratta cioè di sviluppare quell'osservazione au-

<sup>14</sup> V.T. Pitch, *Responsabilità Limitate*, Milano, Feltrinelli 1989, in particolare cap. III.

toriflessiva dell'osservatore che ponga al centro la questione del rapporto tra oggetto e metodo<sup>15</sup>.

Il problema non è tanto quello di avere un oggetto definito all'interno del proprio statuto scientifico, ma di occuparsi anche degli oggetti definiti all'interno degli altri settori disciplinari, quindi anche delle norme scritte, pur essendo questo l'oggetto precipuo dei giuristi, o delle norme culturali, pur essendo un oggetto centrale degli antropologi; però secondo un metodo diverso, particolare, specifico del proprio diverso dominio. Il compito della sociologia del diritto non è quindi tanto quello di definire una sua idea, di definire ciò che è il diritto dal punto di vista sociologico, ma di costruire un modo originario di accostare elementi, metodi ed ipotesi che facciano emergere un oggetto in termini diversi.

Quello che propongo è quindi un metodo di superamento delle schematizzazioni che conferisca all'oggetto il massimo spazio di autoespressione. Quindi un approccio progressivo all'oggetto attraverso una serie progressiva di negazioni e di approfondimenti successivi, da varie angolature, che giungano a livelli di percezione sempre più definiti.

Questa istanza, applicata, per venire al tema che proponeva Ceretti, al tema della criminologia, solleva una questione cruciale. Il criminologo crea il suo oggetto, lo produce definendolo con le categorie eziologiche, provandolo attraverso di esse, ma mutuandone il contenuto dal sapere e dalle categorizzazioni di un altro dominio; quello del diritto penale, che, a questo punto, assume una funzione legittimante della stessa criminologia, così come risulta dalla stessa ulteriormente legittimato<sup>16</sup>.

In sintesi il criminologo formula le sue categorie focalizzando attorno ad un oggetto, il crimine, che è autodefinito da altri

<sup>15</sup> V. in proposito E. Morin, *Il metodo*, Milano, Feltrinelli 1988. Dello stesso autore, *La conoscenza della conoscenza*, Milano, Feltrinelli 1989.

<sup>16</sup> Il riferimento va inevitabilmente al libro di A. Ceretti, *L'orizzonte artificiale*, Padova, Cedam 1992. Tra i più recenti lavori sul dibattito criminologico, si vedano G. De Leo, *La spiegazione del crimine*, Bologna, Il Mulino 1992; E. Larrauri, *La herencia de la criminologia critica*, Siglo XXI de España Ed. Mexico 1991; G.V. Pisapia, *La dimensione normativa della criminologia*, Padova, Cedam 1992.

saperi. Applicando l'indicazione che prima cercavo di delineare, ritengo che questo circolo chiuso si possa spezzare solo analizzando, appunto, criticamente in che senso e in che modo la criminologia mutui il proprio oggetto dal diritto penale: assumendolo da esso pedissequamente, in quanto così definito per il solo fatto di aver violato una norma del codice. Violazione della norma e definizione criminologica del soggetto, vengono così a coincidere senza alcuna analisi dell'automaticità acritica della trasposizione. Questo procedimento mi sembra emblematico, a mo' di esempio, per descrivere il pericolo di un identico processo in sociologia giuridica. Quello di analizzare ed assumere le norme sociali, come se fossero la corrispondente trasposizione delle norme scritte nei rapporti informali, o viceversa, con l'effetto di impoverire e schematizzare in modo deformante, il possibile spazio della propria ricerca. La costruzione invece di un metodo proprio, che si traduca in una diversa visione critica dello stesso oggetto (in questo caso il diritto e il suo rapporto con la realtà), e l'osservazione di come ciò avvenga, verrà davvero a costituire l'originarietà dell'analisi sociologica del diritto, apprendone contemporaneamente il campo alla collaborazione con altre scienze, come l'antropologia.

#### RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Ceretti A., *L'orizzonte artificiale*, Padova, Cedam 1992.  
 Crespi F., *Le vie della sociologia*, Bologna, Il Mulino 1985.  
 Ferrari V., *Riflessioni sulla sociologia del diritto in Italia*, in «Sociologia del diritto» 3, 1983, pp. 7-21.  
 Ferrari V., *Funzioni del diritto*, Bari, Laterza 1987.  
 Giasanti A., Maggioni G., *Opinione pubblica e devianza in Italia*, Milano, Franco Angeli 1980.  
 Girard R., *Il capro espiatorio*, Milano, Adelphi 1987.  
 Hannett I., *Social Anthropology and Law*, London 1977.  
 Kelsen H., Treves R., *Formalismo giuridico e realtà sociale*, Napoli, ESI 1992.  
 Luhmann N., *La differenziazione del diritto*, Bologna, Il Mulino 1990.  
 Morin E., *Il metodo*, Milano, Feltrinelli 1988.  
 Mosconi G.A., *La norma, il senso, il controllo*, Milano, Franco Angeli 1986.  
 Mosconi G.A., Pavarini M., *Flessibilità della pena in fase esecutiva e potere discrezionale*, Roma, Ed. CRS 1994.  
 Mosconi G.A., *Complessità del diritto e ambivalenza del controllo*, Padova, Imprimerie 1992.  
 Motta R., *Teoria del diritto primitivo*, Milano, Unicopli 1987.

- Resta E., *La certezza e la speranza*, Bari, Laterza 1992.
- Rouland N., *Antropologia Giuridica*, Milano, Giuffrè 1992.
- Treves R., *Due sociologie del diritto*, in «Sociologia del diritto» 2, 1992, p. 11-21.
- Treves R., Rebuffa G., *Quale sociologia del diritto*, in «Sociologia del diritto» 2, 1982, pp. 39-51.
- Treves R., *Sociologia del diritto*, Torino, Einaudi 1987.